



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato
a questo numero**
Alessandra Caputo,
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,
Chiara Lamoure, Luisa Pieralli

Stampa
Il periodico è disponibile ONLINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax.
0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com
Chiuso per la stampa il 3.04.2025

RATIO

AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 4/2025

Editoriale	- Piano di gestione dei rischi in agricoltura	3
Notizie in breve		4
Diritto e fisco		
Attività connesse	- Fotovoltaico e ruralità	7
Contratti	- Contratto di Soccida nell'allevamento di animali	9
Imposte indirette	- Successione nel comparto agricolo	14
	- Disciplina Irpef 2025 per persone fisiche	17
Imposte dirette	- Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2025	21

Gestione amministrativo-contabile

Bilancio	- Bilancio dell'impresa agricola	24
-----------------	----------------------------------	-----------

Paghe e contributi

Contributi	- Contributi 2025 per operai aziende agricole	26
-------------------	---	-----------

Agricoltura e credito

Finanziamenti	- Piani formativi delle imprese agricole	28
	- Fondo mutualistico Nazionale AgriCat 2025	31
Agevolazioni	- Fondo mutualità danni - Fondo mutualità reddito	35

Focus

Allevamento - Principali regole per allevamento Bovini da Latte **39**

Rubriche

Attualità - Notizie dalle Regioni **42**

Scadenario - Adempimenti mese di aprile 2025 **44**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA



SUCCESSIONE NEL COMPARTO AGRICOLO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 - D.Lgs. 31.10.1990, n. 346

Il D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 ha introdotto diverse modifiche al Testo unico delle successioni e donazioni (D.Lgs. 31.10.1990, n. 346), tra cui il principio dell'autoliquidazione dell'imposta di successione per le successioni aperte dal 1.01.2025.

SCHEMA DI SINTESI

NUOVA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



- Le recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2024 hanno un impatto significativo sul processo di successione, in particolare per le successioni aperte dal 1.01.2025.
- Il decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023 introduce un sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni.

AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI



- La novità più rilevante è che l'imposta di successione sarà liquidata direttamente dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione.
- In caso di presentazione successiva di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l'imposta sarà nuovamente autoliquidata.

Nota bene

- Questo segna un cambiamento rispetto all'attuale disciplina, in cui l'ufficio competente provvedeva alla liquidazione dell'imposta principale a seguito della presentazione della dichiarazione.
- Pertanto, per aiutare i contribuenti nel calcolo dell'imposta da indicare nel nuovo modello dichiarativo, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 13.02.2025, nella pagina "Come pagare le imposte" vengono messi a disposizione uno specifico foglio di calcolo e una guida al suo utilizzo.

TERMINI DI VERSAMENTO



- Il versamento dell'imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
- È prevista la possibilità di pagamento rateale dell'imposta autoliquidata, con un versamento iniziale non inferiore al 20% entro lo stesso termine di 90 giorni e il restante importo in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali per importi superiori a € 20.000. Non è consentita la rateizzazione per importi inferiori a € 1.000.

Attenzione

Rimane invariato il termine per il versamento dell'imposta ipotecaria e catastale, che deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE



I contribuenti non saranno più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali relativi agli immobili. L'Agenzia delle Entrate acquisirà d'ufficio i dati catastali necessari.

APPROFONDIMENTI

RUOLO DELL'UFFICIO
COMPETENTE

- Gli uffici effettueranno un controllo successivo della regolarità dell'autoliquidazione, dei versamenti e della loro rispondenza con i dati dichiarati.
- L'ufficio potrà correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile o dell'imposta dovuta.
- Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notificherà un avviso di liquidazione entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione, con l'invito al pagamento della maggiore imposta, di una sanzione amministrativa e degli interessi.
- L'ufficio si riserva ancora la possibilità di rettificare e liquidare la maggiore imposta complementare in caso di dichiarazione incompleta o infedele.

DEFINIZIONI
DI IMPOSTA

- Vengono chiarite le definizioni di "imposta principale", che ora include sia quella auto-liquidata dai soggetti obbligati che quella liquidata dall'ufficio sulla base della dichiarazione, e di "imposta complementare", che è l'imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall'ufficio a seguito di accertamenti o rettifiche.

Nota bene	Viene eliminata la definizione di "imposta suppletiva".
------------------	---

INVIO TELEMATICO
DELLA DICHIARAZIONE

- La presentazione della dichiarazione di successione dovrà avvenire obbligatoriamente per via telematica.
- Solo per i soggetti non residenti è ancora consentita la spedizione tramite raccomandata o mezzi equivalenti, con la data di spedizione che coincide con la data di presentazione.

SVINCOLO DI BENI
PER UNICO EREDE
UNDER 26

- In presenza di un unico erede con età non superiore ai 26 anni ed immobili nell'asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, nei limiti del valore necessario per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

TRUST E ALTRI VINCOLI
DI DESTINAZIONE

- Viene espressamente stabilita l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche ai trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione che determinano arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari.
- L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti ai beneficiari, con applicazione delle relative franchigie e aliquote in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
- È prevista la possibilità di assolvere anticipatamente l'imposta.

TERMINI
DI PRESENTAZIONE

- La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

APPLICATIVO
SUCCESSIONI WEB

- La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali possono essere presentate direttamente tramite l'applicativo successioni web disponibile nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al quale si accede con un'utenza Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

SOFTWARE
ALTERNATIVO

- In alternativa, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'utente anche un prodotto software denominato: **"Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali"** per la compilazione e l'invio della dichiarazione da installare sul proprio PC.

Tavola n. 1

Aliquote e franchigie

Le aliquote e le franchigie per l'imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall'art. 7, c. 1 D.Lgs. 346/1990.

4%	Per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di € 1 milione.
6%	Per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 100.000.
6%	Per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado, degli affini in linea collaterale fino al 3° grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
8%	Per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Nota bene	Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (art. 3, c. 3 L. 104/1992), è prevista una franchigia di € 1,5 milioni, ossia l'imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell'ammontare (art. 7, c. 2 D.Lgs. 346/1990).

Tavola n. 2

Esame dei quadri da compilare

Con il provvedimento del 13.02.2025, l'Agenzia delle Entrate dà attuazione alle norme del D.Lgs. 139/2024 in materia di imposta di successione. Con il provvedimento l'Agenzia delle Entrate approva il nuovo modello per la dichiarazione di successione e le relative istruzioni. Il modello di dichiarazione è composto da un frontespizio e da diversi quadri (dal quadro EA al quadro EQ).

Quadro dati generali	Vanno indicati i dati del defunto, l'eventuale presenza di atti di ultima volontà, i dati identificativi del soggetto che presenta la dichiarazione di successione.
Quadro EE	<ul style="list-style-type: none"> Viene riepilogato il valore dei cespiti, raggruppati per tipologie di beni o diritti (beni immobili, aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, navi, aeromobili e imbarcazioni, altri beni), il valore totale dell'attivo ereditario, le passività e il valore netto. Il valore netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario (al momento dell'apertura della successione) e l'importo complessivo delle passività deducibili e degli oneri a carico degli eredi e dei legatari.
Quadro EG	Nel quadro sono elencati i documenti da allegare alla dichiarazione di successione distinti per tipologia e per numero.
Quadro EA	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere compilato nel caso in cui i beneficiari sono singolarmente individuati (ad esempio: eredi, legatari, chiamati all'eredità). Nel caso di trust deve essere sempre indicato il codice fiscale del trustee. In alcuni casi (ad esempio nel caso di eredità giacente) i soggetti beneficiari possono non essere individuati o possono non essere facilmente individuabili (testamento in favore di nascituro concepito/non concepito al momento dell'apertura della successione).

I seguenti quadri devono essere compilati solo se ne ricorrono i presupposti.

Quadri EB ed EC	I quadri EB ed EC devono essere compilati nel caso in cui il defunto era titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su beni immobili (terreni e fabbricati) che sono iscritti o devono essere iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.
Quadro ED	Il quadro ED deve essere compilato in presenza di passività deducibili, quali: debiti del defunto, spese mediche e chirurgiche, spese funerarie, nei limiti e alle condizioni specificate. In questo caso è necessario allegare la relativa documentazione utilizzando l'apposito rigo del quadro EG.
Quadro EF	Il quadro EF deve essere compilato per calcolare in autoliquidazione le somme dovute in relazione ai beni e diritti caduti in successione, ivi compresa l'imposta di successione. In presenza di beni immobili (terreni e fabbricati) o diritti reali immobiliari, il presente quadro consente di quantificare i tributi dovuti (imposte ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie e imposta di bollo ed i tributi speciali per le formalità ipotecarie), necessari per effettuare la trascrizione del certificato di successione e la voltura degli immobili e dei diritti reali immobiliari.
Quadro EH	Il quadro EH deve essere compilato nel caso in cui il dichiarante deve rendere le necessarie dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Quadro EI	<ul style="list-style-type: none"> Il quadro EI va compilato nel caso in cui, in presenza di beni immobili, si riscontrano discordanze tra gli elementi identificativi del soggetto intestatario o dei diritti rappresentati in catasto, rispetto a quelli risultanti in capo al defunto. Il presente quadro va compilato anche in presenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali.

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO MILLEPROROGHE 2025

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRE DISPOSIZIONI

L. 21.02.2025, n. 15 di conversione del D.L. 27.12.2024, n. 202

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.02.2025, n. 45 serie generale, la L. 21.02.2025, n. 15, di conversione del D.L. 27.12.2024, n. 202, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", in vigore dal 25.02.2025. Si riassumono le principali disposizioni.

SCHEMA DI SINTESI

TERMINI RELATIVI AI MODELLI DELLE DICHIARAZIONI

Art. 3-bis,
cc. 3-5



- Per il **solo anno 2025**, sono rinviati dal 28.02 al **17.03** i termini per l'**approvazione e la messa a disposizione** in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'Irap, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche.
- Conseguentemente, sempre per l'anno 2025, è rinviata dal 15 al **30.04** la data a decorrere dalla quale è possibile **presentare le dichiarazioni** ai fini Irpef, Ires e Irap.
- Inoltre, per il solo anno 2025, è differito dal 15 al **30.04** il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei **dati relativi agli ISA** e quelli per l'elaborazione della **proposta di concordato preventivo biennale**.

DELIBERE RELATIVE AD ALCUNI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1,
cc. 2-bis e 2-ter



- Anche per il 2024 (oltre che per il 2023) sono considerate tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30.11 di ciascuno dei 2 anni (anziché entro il 30.11.2023) e pubblicate, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 15.01.2024 per l'anno 2023 e il **7.02.2025 per l'anno 2024**.
- L'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 15.01.2024 per l'anno 2023 e il 7.02.2025 per l'anno 2024 e quella versata entro il 18.12.2023 ed entro il 16.12.2024 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29.02.2024 per l'anno 2023 ed **entro il 28.02.2025** per l'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Art. 13,
c. 1-quinquies



Il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti **antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso**, a condizione che siano **effettuati a decorrere dal 1.01.2024**.

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Art. 3, cc. 14-bis
e 14-ter



- **Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 6, c. 1-bis D. Lgs. 39/2010**, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31.12.2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, **purché abbiano maturato entro il 25.02.2025 almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità** ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 39/2010.
- Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli artt. 8 (sanzioni) e 9 (poteri e coordinamento tra le Autorità) D.Lgs. 254/2016, ancorché tale decreto sia stato abrogato dal 25.09.2024 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1.01.2024.

ASSICURAZIONE DAI RISCHI CATASTROFALI

Art. 13, c. 1



È prorogato dal 31.12.2024 al **31.03.2025** il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all'art. 1, c. 101 L. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti.

ISCRIZIONE AL RIENTRI PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Art. 11, c. 2-bis



- Con decreto è aumentato da 60 a 120 giorni il termine per l'iscrizione al RENTRI, previsto dall'art. 13, c. 1, lett. a) D.M. Ambiente 4.04.2023, n. 59, da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.
- La norma, quindi, differisce il termine dal 13.02.2025 al **14.04.2025**.

ALTRE DISPOSIZIONI

**CONTRATTI DI LAVORO
DIPENDENTE A TEMPO
DETERMINATO***Art. 14, c. 3*

- È modificata una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a **tempo determinato** nel settore privato, concernente uno dei presupposti di ammissibilità (cosiddette causali) di previsione di durata del contratto superiore a 12 mesi (e in ogni caso non superiore a 24 mesi). La causale transitoria è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale è prorogato dal 31.12.2024 **al 31.12.2025**. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

**CREDITO
D'IMPOSTA
NELLE ZONE
LOGISTICHE
SEMPLIFICATE***Art. 3, cc. 14-octies-14-decies*

- I soggetti interessati, a pena di decadenza dall'agevolazione, comunicano altresì, **dal 20.11.2025 al 2.12.2025**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 fino al 15.11.2025.
- Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all'Agenzia delle Entrate dal 20.11.2025 al 2.12.2025 e la percentuale resa nota dall'Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni medesime. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni.

**PROROGA
AGEVOLAZIONI
IMPRESE TURISTICO
ALBERGHIERE
E RICETTIVE***Art. 14, c. 1*

- Sono prorogati **al 31.10.2025** (anziché 31.12.2024) il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto riconosciuti alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa di cui all'art. 1, cc. 1 e 2 D.L. 152/2021 realizzati dal 7.11.2021 e fino al 31.10.2025.
- Nello specifico, le imprese turistico-alberghiere e ricettive possono beneficiare di un credito d'imposta, fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi edilizi "agevolabili".
- Analogamente, alle medesime imprese può essere riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi "agevolabili".

**REVISIONE
DELLE MACCHINE
AGRICOLE***Art. 11, c. 5-ter*

- La revisione delle macchine agricole è stata prorogata di un anno. In particolare, per i veicoli immatricolati entro il 31.12.1996 è stabilito il nuovo termine del 31.12.2025 mentre per i veicoli immatricolati dal 1.01.1997 al 31.12.2019, il termine è prorogato al 31.12.2026.

**GRANAIO
ITALIA***Art. 10*

- Il termine entro il quale scattano le sanzioni a carico dei soggetti obbligati a eseguire le registrazioni delle operazioni trimestrali di movimentazione dei cereali, in entrata e in uscita, è posticipato al 31.07.2025.
- Sono esentati gli operatori che movimentano piccoli volumi, con soglie massime stabilite per ciascun cereale. Così, ad esempio, per il frumento duro il limite è posto a 30 tonnellate, per il mais a 80 tonnellate, per il frumento tenero a 40 tonnellate.

**XYLELLA
FASTIDIOSA***Art. 19*

- Gli olivicoltori, i cui impianti sono colpiti dal batterio, possono procedere all'estirpazione degli olivi situati in zona infetta, senza vincoli temporali.